

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4514

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

(MACCANICO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DE MICHELIS)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(VIZZINI)

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RUFFOLO)

E COL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(RUBERTI)

—

Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico

Presentato il 24 gennaio 1990

ONOREVOLI DEPUTATI! — Negli ultimi anni si sono verificate ripetutamente, in particolari significative aree dell'Adriatico, crisi eutrofiche dipendenti da proliferazione di macro e micro alghe associate a episodi di morie di organismi marini e relative deposizioni degli stessi sugli arenili.

Nel corso del 1989 la situazione è stata caratterizzata da una estesa presenza di mucillagini, probabilmente originata da alghe di diverse specie, in particolare le diatomee.

La zona interessata da tali fenomeni si è estesa lungo l'alto e medio Adriatico, dalle coste istriane all'Abruzzo, ove il fenomeno è stato presente al largo delle coste.

Il medesimo fenomeno è stato osservato lungo le coste jugoslave.

Nel periodo 9 luglio-9 agosto la dinamica del fenomeno appare altamente variabile poiché a distanza di pochi giorni si riscontrano differenze notevoli circa la posizione e l'estensione delle aree interessate. Tuttavia, si può dire che l'area coinvolta si estende sostanzialmente dal golfo di Trieste ad Ancona, anche se, per alcuni giorni, le strutture filamentose apparvero anche al sud del Conero.

La fascia di mare interessata ha lunghezza di circa 400 chilometri e larghezza compresa fra i 20 e gli 80 chilometri. Si è trattato, dunque, di un fenomeno di dimensioni imponenti e senza alcun precedente in qualche modo confrontabile. La fascia costiera emiliana, durante il periodo analizzato, è risultata raramente e, solo a tratti, libera da « mucillagini ». In particolare nella fascia di circa 10 chilometri a sud del Po di Goro

e fino a Ravenna è stata messa in evidenza la persistenza di una struttura dovuta all'accumulo di mucillagini, evidentemente mantenuta stabile dalle particolari condizioni di dinamica marina della zona. Analoghe considerazioni valgono per l'area di mare al largo delle coste del Veneto, in particolare fra Jesolo e la foce del Po. In questo caso, tuttavia, le zone di accumulo sono state, in media, più lontane dalla costa, coinvolgendo in modo persistente l'area a circa 10-20 chilometri dal litorale.

Nel tratto di mare compreso tra Jesolo e Trieste il fenomeno è apparso più blando e soprattutto discontinuo. Più a sud, la costa delle Marche, soprattutto tra Gabicce ed Ancona, è stata interessata dal fenomeno, sia pur in termini discontinui e senza che fosse mai raggiunta la densità di presenza di mucillagini riscontrata in Emilia ed al largo del Veneto. A tale fenomeno si è associata, anche se con minore intensità rispetto agli anni precedenti, la presenza di fioriture di micro alghe, con conseguenti fenomeni di ipossia di acque di fondo, in particolare nelle acque costiere dell'Emilia-Romagna e delle Marche.

Si è altresì riscontrato l'accumulo di tossine in alcuni molluschi, che ha costretto all'adozione di provvedimenti restrittivi nel commercio dei medesimi.

Tale complessa situazione, che ha determinato effetti gravosi sulle attività produttive particolarmente sviluppate in quelle regioni, ha limitato la stessa fruibilità della risorsa mare, con effetti negativi per il suo equilibrio biologico.

La situazione su descritta evidenzia l'esigenza di procedere alla definizione ed

attuazione di un programma coordinato articolato sui seguenti punti:

a) sviluppo ed integrazione dei progetti di ricerca in corso o *in fieri* da parte di tutte le istituzioni pubbliche e private e comunque finanziate con risorse pubbliche;

b) definizione normativa dell'Autorità di bacino per il mare Adriatico;

c) predisposizione del piano di difesa e risanamento del mare Adriatico (*Master Plan*);

d) predisposizione di un programma di interventi volti al contenimento ed alla mitigazione degli effetti dei fenomeni evidenziati.

A ciò provvede il presente disegno di legge, che istituisce (articolo 1) un'apposita autorità di bacino, strettamente colle-

gata con l'Autorità di Governo preposta dalla legge n. 183 del 1989 agli interventi per la difesa del suolo, nella composizione — Ministri e Presidenti delle regioni interessate — prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha istituito, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, il Comitato per la tutela dell'Adriatico.

All'Autorità, che si avvale di un'apposita struttura di supporto (articolo 3), anch'essa a composizione mista, sono conferite funzioni relative ai punti programmatici sovradescritti.

Si è previsto altresì (articolo 1) il ricorso ai poteri di ordinanza in capo al Ministro della marina mercantile limitatamente ai provvedimenti di urgenza volti a fronteggiare con la tempestività necessaria i fenomeni che possono insorgere all'improvviso.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Il provvedimento mira ad assicurare la realizzazione di un nuovo piano di interventi, sostanzialmente analogo a quello effettuato nel corso dell'anno 1989 ai sensi, in particolare, degli articoli 1-bis e 3 del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, destinato ad impedire che nel corso della stagione balneare 1990 abbiano a riprodursi i noti effetti conseguenti all'eutrofizzazione del Mare Adriatico.

A tal fine, il provvedimento prevede una triplice tipologia di interventi, rispettivamente diretti:

a consentire l'attivazione di un sistema di sorveglianza per la segnalazione del manifestarsi del fenomeno delle mucillagini [articolo 1, comma 2, lettera b)];

ad assicurare la raccolta e lo smaltimento del materiale riversato sugli arenili, nonché lo smaltimento delle macroalghe [articolo 1, comma 2, lettera b)];

ad avviare le necessarie attività di pianificazione degli interventi (articolo 2) nonché quelle di ricerca scientifica [articolo 1, comma 2, lettera c)].

In relazione a ciascuno dei predetti interventi, tenuto conto degli elementi di valutazione emersi in sede di segreteria tecnica del Comitato per la difesa del Mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 1989 nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché delle sperimentazioni realizzate nel corso del 1989 per le medesime finalità, si possono formulare le seguenti ipotesi di spesa:

articolo 1, comma 2, lettera b): la proposta di spesa di complessive lire 69 miliardi per l'anno 1990 è in linea di massima destinata:

quanto a lire 3 miliardi, alla realizzazione di interventi per l'ampliamento e il completamento della rete di monitoraggio ambientale secondo le indicazioni operative ed i parametri tecnici previsti dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 1989;

quanto a lire 4,6 miliardi, alla creazione di un sistema di sorveglianza, con l'utilizzo di satelliti e mezzi aerei e navali ad integrazione delle convenzioni già stipulate nell'anno 1989, finaliz-

zato alla tempestiva attivazione dei mezzi di contenimento degli effetti dell'eutrofizzazione al momento del loro apparire;

quanto a lire 61,4 miliardi, alla predisposizione di presidi integrati di raccolta di materiale organico riversato sugli arenili, macroalghe in bassi fondali e acque intercluse, di barriere mobili di protezione sottocosta, nonché di sistemi di raccolta ed eventuale dissoluzione di mucillagini a ridosso delle predette barriere ed in fondali oltre i 5 metri di profondità. Si prevede altresì un limitato intervento di ossigenazione di acque a lento ricambio in zone fortemente interessate a mitilicoltura.

Si ritiene che i costi unitari medi per ogni singola tipologia d'intervento non si discostino significativamente da quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'emergenza 1989 e che pertanto le aree interessate agli interventi stessi possano sostanzialmente corrispondere, in termini quantitativi complessivi, a quelle coperte in occasione della predetta emergenza;

articolo 2: la prevista spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1990 è destinata alla predisposizione di un *master-plan* relativo alle azioni da intraprendere per il risanamento del mare Adriatico.

La determinazione del predetto fabbisogno è stata effettuata assumendo come parametro di riferimento i costi sostenuti per la predisposizione di analoghi strumenti di programmazione relativi ad altri bacini d'intervento;

articolo 1, comma 2, lettera c): la prevista spesa di lire 10 miliardi per il 1990 è destinata ad assicurare l'effettuazione di una coordinata iniziativa di ricerca scientifica applicata, che dovrà coinvolgere qualificati istituti scientifici italiani e stranieri.

Alla copertura del predetto onere complessivo di lire 84 miliardi si provvede, quanto a lire 80 miliardi mediante l'utilizzo dell'apposito accantonamento previsto per lo scopo nella legge finanziaria n. 407 per l'anno 1990, e quanto a lire 4 miliardi mediante l'utilizzo delle disponibilità residue registratesi in relazione all'intervento effettuato nelle medesime aree ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 227 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 283 del 1989.

In relazione, poi, alle esigenze di funzionamento della segreteria tecnica dell'istituenda Autorità per l'Adriatico, di cui all'articolo 3, viene autorizzata la spesa annua di lire 350 milioni a decorrere dal 1990.

La quantificazione della predetta spesa è stata effettuata tenendo conto:

degli oneri relativi alla retribuzione del segretario generale, il cui trattamento economico può in via presuntiva ipotizzarsi, assumendo quale criterio medio orientativo di riferimento quello spettante a un dirigente generale di livello C dello Stato, in circa 70 milioni di lire su base annua;

degli oneri relativi al trattamento accessorio in favore del personale facente parte della segreteria tecnica, valutati nel modo seguente:

a) indennità di cui all'articolo 8 della legge n. 455 del 1985:	
lire 600.000 medie mensili × n. 18	
unità = lire 10,8 milioni mensili × 12 mesi ...	= lire 129,6 milioni
b) lavoro straordinario	
lire 300.000 medie mensili × n. 18	
unità = lire 5,4 milioni mensili × 12 mesi	= lire 64,8 milioni
c) missioni	= lire 50 milioni
	<hr/>
	Totale ... lire 244,4 milioni
	in c.t. lire 245,0 milioni

degli oneri connessi all'acquisto di attrezzature, materiali e macchinari d'ufficio a servizio della segreteria tecnica, valutabili in lire 35 milioni su base annua.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorità per l'Adriatico).

1. È istituita, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Autorità per l'Adriatico, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato a presiedere la Conferenza medesima, composta dai Ministri della marina mercantile, dell'ambiente, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per il coordinamento della protezione civile, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai presidenti delle giunte regionali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Puglie e Veneto.

2. L'Autorità esercita le funzioni già attribuite al Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 1989, e in particolare:

a) adotta, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, il Piano generale di risanamento del mare Adriatico;

b) provvede al coordinamento degli interventi di emergenza su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, approvando altresì il Piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità; all'attuazione di detti interventi provvede il Ministro della marina mercantile anche mediante ordinanze ai sensi del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

c) provvede al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente, avvalendosi del CNR, dell'ICRAP, anche in sedi decentrate, e degli altri istituti pubblici di ricerca specializzati in materia.

3. L'Autorità può richiedere, su temi specificamente determinati, il parere del Comitato nazionale per la difesa del suolo, di cui all'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

ART. 2.

(Piano generale di risanamento).

1. Il Piano generale di risanamento del mare Adriatico assume quale quadro di riferimento i programmi previsti dagli accordi internazionali, i programmi della Comunità economica europea e quelli degli altri organismi internazionali cui l'Italia partecipa. Il Ministero degli affari esteri propone all'Autorità di cui al comma 1 dell'articolo 1 le necessarie misure di coordinamento.

2. Il Piano determina le direttive generali per il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 con i piani di bacino e con gli interventi nei bacini di interesse nazionale, interregionale e regionale dei fiumi che sfociano nel mare Adriatico, nonché con i programmi, progetti ed interventi di risanamento ambientale, con particolare riguardo all'adeguamento ed alla gestione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane nelle città della costa adriatica.

3. Il Piano, adottato dall'Autorità, è sottoposto per l'approvazione al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, integrato dal Ministro della marina mercantile e dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.

ART. 3.

(Segreteria tecnica).

1. L'Autorità si avvale di una segreteria tecnica composta da un funzionario distaccato da ciascuna amministrazione centrale e da ciascuna regione di cui all'articolo 1, coordinata da un segretario generale nominato, con durata quinquennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente dell'Autorità, di concerto con il Ministro della marina mercantile e con il Ministro dell'ambiente. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti, sulla base dei criteri generali vigenti per l'amministrazione pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente dell'Autorità di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 4.

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 è autorizzata la spesa complessiva di lire 84 miliardi per l'anno 1990, da destinare quanto a lire 69 miliardi alla realizzazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), quanto a lire 10 miliardi alla realizzazione da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), e quanto a lire 5 miliardi alla predisposizione da parte del Ministro dell'ambiente del Piano generale di risanamento di cui all'articolo 2.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 84 miliardi per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 80 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi per la tutela del mare Adriatico dal fenomeno dell'eutrofizzazione », e, quanto a lire 4 miliardi, mediante corri-

spondente utilizzo delle disponibilità in conto residui esistenti sul capitolo 7708 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1990, che all'uopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente assegnate ad apposito capitolo del medesimo stato di previsione, intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283.

3. Per le esigenze derivanti dal funzionamento della segreteria tecnica di cui all'articolo 3, è autorizzata la spesa annua di lire 350 milioni a decorrere dal 1990. Al relativo onere nel triennio 1990-1992 si provvede, relativamente all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2554 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 46, della legge 11 marzo 1988, n. 67; nonché relativamente a ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante parziale utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento « Riorganizzazione dell'Amministrazione della marina mercantile », iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.